



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 31/03/2022**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI –  
MODALITÀ DI ACCESSO ALL’IMPIEGO E DI ESPLETAMENTO DEI  
CONCORSI.**

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 14:30 e seguenti, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza dei Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO	X	
TASSO ALESSIA		X
DAMIANI GABRIELE		X
MINELLI SIMONA		X
PIERGENTILI VALERIO (collegato da remoto)	X	
UCCELLANI GIOVANNA	X	
CECCHETTI RITA	X	
MORELLI MARCO	X	
TOTALE	5	3

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno.



Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: “*MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – MODALITÀ DI ACCESSO ALL’IMPIEGO E DI ESPLETAMENTO DEI CONCORSI*”, predisposta ed istruita dal Settore Finanziario, Organizzazione, e Servizi Strategici ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo):

*[Proposta di Deliberazione n. 156 del 30/03/2022]*

*PREMESSO che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso all’impiego e di espletamento dei concorsi – attualmente vigente è stato approvato con DGC n. 222 del 16/12/2020;*

*PREMESSO che il suddetto Regolamento ha recepito, in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, il DPCM 24/04/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10/09/2020, avente ad oggetto “determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni”;*

*DATO ATTO che il citato DPCM 24/04/2020 all’art. 1, comma 5, stabilisce che gli Enti Locali, nell’esercizio della loro autonomia, possono recepire quanto previsto dallo stesso Decreto;*

*VISTO l’art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che dispone “è, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”;*

*VALUTATA la necessità di integrare il testo dell’art. 22 del “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso all’impiego e di espletamento dei concorsi” approvato con DGC n. 222 del 16/12/2020, disciplinante i compensi delle commissioni di concorso, al fine di stabilire che i criteri per determinare i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici siano adottati con apposita deliberazione di Giunta comunale, per adeguarli alle caratteristiche dell’Ente;*

*VALUTATA, altresì, la necessità di prevedere che i criteri per determinare, in maniera puntuale, il rimborso spese per i componenti delle commissioni di concorso non dipendenti dell’Ente siano individuati con apposita deliberazione di Giunta comunale;*

**CONSIDERATO**, pertanto, che si reputa necessario modificare l’art. 22 del Regolamento suddetto, come di seguito indicato:

<i>ART. 22 – COMPENSI attuale</i>	<i>ART. 22 – COMPENSI modificato</i>
<i>1. Le prestazioni svolte dai membri delle Commissioni Giudicatrici e dai membri del Comitato di Vigilanza che siano dipendenti del Comune di Gubbio si considerano svolte nell’ambito dei doveri d’ufficio e non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo, fatta eccezione per l’eventuale lavoro straordinario.</i>	<i>1. Le prestazioni svolte dai membri delle Commissioni Giudicatrici e dai membri del Comitato di Vigilanza che siano dipendenti del Comune di Gubbio si considerano svolte nell’ambito dei doveri d’ufficio e non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo, fatta eccezione per l’eventuale lavoro straordinario.</i>



<p>2. Ai membri esterni viene riconosciuto il compenso determinato dal DPCM 24.04.2020 e ss.mm.ii.</p>	<p>2. Ai membri esterni viene riconosciuto il compenso determinato dal DPCM 24.04.2020 e ss.mm.ii. in base ai criteri fissati con apposita deliberazione di Giunta comunale.</p> <p>3. Ai membri esterni delle commissioni è, altresì, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento effettivamente sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni in base ai criteri fissati con apposita deliberazione di Giunta comunale.</p>
--	---

**VALUTATO**, altresì, che si reputa necessario modificare l'art. 14 del Regolamento suddetto, come di seguito indicato:

<i>Art. 14 - Commissioni esaminatrici Attuale</i>	<i>Art. 14 - Commissioni esaminatrici Modificato</i>
<p>1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste negli articoli precedenti sono nominate con determinazione del dirigente competente alla gestione del personale dell'Ente.</p> <p>2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione, docenti o soggetti estranei alla medesima, tra cui, qualora tale accertamento sia previsto dal bando, esperti per la valutazione del possesso dei requisiti psico-attitudinali necessari per lo svolgimento in modo ottimale delle proprie attività. I componenti delle Commissioni non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle donne.</p> <p>3. Nel rispetto di tali principi, le commissioni esaminatrici di concorso in particolare, sono</p>	<p>1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste negli articoli precedenti sono nominate con determinazione del dirigente competente alla gestione del personale dell'Ente.</p> <p>2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione, docenti o soggetti estranei alla medesima, tra cui, qualora tale accertamento sia previsto dal bando, esperti per la valutazione del possesso dei requisiti psico-attitudinali necessari per lo svolgimento in modo ottimale delle proprie attività. I componenti delle Commissioni non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato a ciascuno dei due sessi, fermo restando il possesso dei requisiti generali richiesti.</p>



composte da:

a) un dirigente dell'Ente con funzioni di Presidente oppure dal Segretario Generale, se indicato dal Sindaco; in caso di concorsi per dirigenti le funzioni di Presidente spettano al Segretario Generale;

b) due commissari esperti nelle materie oggetto del concorso, che possono essere individuati anche tra soggetti esterni all'Ente. Possono essere nominati quali esperti: dipendenti del Comune di Gubbio o di altra Pubblica Amministrazione, professori universitari, professionisti iscritti ai rispettivi Albi, anche se collocati a riposo.

c) eventuali esperti in lingue straniere o in informatica, ovvero in altre materie speciali previste dal bando di concorso, qualora necessario in relazione all'accertamento delle attitudini richieste.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente scelto di norma tra i dipendenti del servizio personale.

5. Con lo stesso provvedimento di nomina della Commissione possono essere individuati membri supplenti, tanto per il presidente quanto per i singoli componenti della commissione, i quali intervengono alle sedute della commissione nell'ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. L'intervento dei supplenti è autorizzato dal dirigente dei servizi responsabili della gestione del personale dell'Ente.

6. Tenendo conto del numero dei partecipanti e delle sedi di svolgimento delle prove, il Presidente della Commissione esaminatrice può chiedere al dirigente responsabile del personale di costituire un apposito comitato di vigilanza, composto da dipendenti dell'Ente.

7. Le riunioni della commissione sono valide se sono presenti tutti i componenti di cui alle lett. a) e b). I componenti di cui alla lett. c) devono essere presenti all'atto della valutazione delle attitudini di propria specifica competenza.

8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica l'art. 9 del D.P.R. n. 487/94.

3. Nel rispetto di tali principi, le commissioni esaminatrici di concorso in particolare sono composte da:

a) Presidente: un dirigente dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni appartenenti al medesimo comparto contrattuale, oppure dal Segretario Generale; per i concorsi per profili di Agente di Polizia Municipale, ovvero di Istruttore Direttivo di Vigilanza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale dell'Ente ovvero dal Responsabile / Dirigente di Polizia Municipale di altri Enti appartenenti al medesimo comparto contrattuale;

b) Componenti effettivi:

– nel caso di concorsi per profili dirigenziali: due commissari esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i Dirigenti dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni appartenenti al medesimo comparto contrattuale, ovvero da professori universitari, o da professionisti iscritti ai rispettivi Albi, anche se collocati a riposo;

– nel caso di concorsi per profili professionali di categoria A, B, C e D: due commissari esperti nelle materie oggetto del concorso scelti, oltre che tra i soggetti individuati nell'alinea precedente, anche tra i dipendenti dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni appartenenti al medesimo comparto contrattuale, che siano di categoria almeno pari al posto oggetto della selezione e comunque di categoria non inferiore a D e C, ovvero tra docenti di scuola secondaria di



*secondo grado.*

*c) Componenti aggiunti: eventuali esperti in lingue straniere o in informatica, ovvero in altre materie speciali previste dal bando di concorso, qualora necessario in relazione all'accertamento delle attitudini richieste, laddove i componenti effettivi non siano già in possesso di professionalità adeguata ovvero di titoli attestanti il livello di conoscenza della materia specifica.*

*4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente scelto, di norma, tra i dipendenti del servizio personale.*

*5. Con lo stesso provvedimento di nomina della Commissione possono essere individuati membri supplenti, tanto per il presidente quanto per i singoli componenti della commissione, i quali intervengono alle sedute della commissione nell'ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. L'intervento dei supplenti è autorizzato dal dirigente dei servizi responsabili della gestione del personale dell'Ente.*

*6. Tenendo conto del numero dei partecipanti e delle sedi di svolgimento delle prove, il Presidente della Commissione esaminatrice può chiedere al dirigente responsabile del personale di costituire un apposito comitato di vigilanza, composto da dipendenti dell'Ente.*

*7. Le riunioni della commissione sono valide se sono presenti tutti i componenti di cui alle lett. a) e b). I componenti di cui alla lett. c) devono essere presenti all'atto della valutazione delle attitudini di propria specifica competenza.*

*8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica l'art. 9 del D.P.R. n. 487/94.*

*VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;*

*VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;*

*VISTO il DPCM 24/04/2020;*

*VISTO lo Statuto comunale;*

*VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso all'impiego e di espletamento dei concorsi;*



Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei competenti Dirigenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano all'originale del presente atto.

Per tutto quanto riportato in premessa, si propone:

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare le variazioni apportate all'articolo 22, del vigente "Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso all'impiego e di espletamento dei concorsi", che è modificato come di seguito indicato:

<i>ART. 22 – COMPENSI Attuale</i>	<i>ART. 22 – COMPENSI modificato</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le prestazioni svolte dai membri delle Commissioni Giudicatrici e dai membri del Comitato di Vigilanza che siano dipendenti del Comune di Gubbio si considerano svolte nell'ambito dei doveri d'ufficio e non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo, fatta eccezione per l'eventuale lavoro straordinario.</li> <li>2. Ai membri esterni viene riconosciuto il compenso determinato dal DPCM 24.04.2020 e ss.mm.ii.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le prestazioni svolte dai membri delle Commissioni Giudicatrici e dai membri del Comitato di Vigilanza che siano dipendenti del Comune di Gubbio si considerano svolte nell'ambito dei doveri d'ufficio e non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo, fatta eccezione per l'eventuale lavoro straordinario.</li> <li>2. Ai membri esterni viene riconosciuto il compenso determinato dal DPCM 24.04.2020 e ss.mm.ii. in base ai criteri fissati con apposita deliberazione di Giunta comunale.</li> <li>3. Ai membri esterni delle commissioni, è altresì, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento effettivamente sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni in base ai criteri fissati con apposita deliberazione di Giunta comunale.</li> </ol>

3. Di approvare le variazioni apportate all'articolo 14, del vigente "Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso all'impiego e di espletamento dei concorsi", che è modificato come di seguito indicato:

<i>Art. 14 - Commissioni esaminatrici Attuale</i>	<i>Art. 14 - Commissioni esaminatrici Modificato</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste negli articoli precedenti sono nominate con determinazione del dirigente</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste negli articoli precedenti sono nominate con determinazione del dirigente</li> </ol>



competente alla gestione del personale dell'Ente.

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione, docenti o soggetti estranei alla medesima, tra cui, qualora tale accertamento sia previsto dal bando, esperti per la valutazione del possesso dei requisiti psico-attitudinali necessari per lo svolgimento in modo ottimale delle proprie attività. I componenti delle Commissioni non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle donne.

3. Nel rispetto di tali principi, le commissioni esaminatrici di concorso in particolare, sono composte da:

a) un dirigente dell'Ente con funzioni di Presidente oppure dal Segretario Generale, se indicato dal Sindaco; in caso di concorsi per dirigenti le funzioni di Presidente spettano al Segretario Generale;

b) due commissari esperti nelle materie oggetto del concorso, che possono essere individuati anche tra soggetti esterni all'Ente. Possono essere nominati quali esperti: dipendenti del Comune di Gubbio o di altra Pubblica Amministrazione, professori universitari, professionisti iscritti ai rispettivi Albi, anche se collocati a riposo.

c) eventuali esperti in lingue straniere o in informatica, ovvero in altre materie speciali previste dal bando di concorso, qualora necessario in relazione all'accertamento delle attitudini richieste.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente scelto di norma tra i dipendenti del servizio personale.

5. Con lo stesso provvedimento di nomina della Commissione possono essere individuati membri supplenti, tanto per il presidente

competente alla gestione del personale dell'Ente.

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione, docenti o soggetti estranei alla medesima, tra cui, qualora tale accertamento sia previsto dal bando, esperti per la valutazione del possesso dei requisiti psico-attitudinali necessari per lo svolgimento in modo ottimale delle proprie attività. I componenti delle Commissioni non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato a ciascuno dei due sessi, fermo restando il possesso dei requisiti generali richiesti.

3. Nel rispetto di tali principi, le commissioni esaminatrici di concorso in particolare sono composte da:

a) Presidente: un dirigente dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni appartenenti al medesimo comparto contrattuale, oppure dal Segretario Generale; per i concorsi per profili di Agente di Polizia Municipale, ovvero di Istruttore Direttivo di Vigilanza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale dell'Ente ovvero dal Responsabile / Dirigente di Polizia Municipale di altri Enti appartenenti al medesimo comparto contrattuale;

b) Componenti effettivi:

- nel caso di concorsi per profili dirigenziali: due commissari esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i Dirigenti dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni appartenenti al medesimo comparto contrattuale, ovvero da professori universitari, o da



quanto per i singoli componenti della commissione, i quali intervengono alle sedute della commissione nell'ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. L'intervento dei supplenti è autorizzato dal dirigente dei servizi responsabili della gestione del personale dell'Ente.

6. Tenendo conto del numero dei partecipanti e delle sedi di svolgimento delle prove, il Presidente della Commissione esaminatrice può chiedere al dirigente responsabile del personale di costituire un apposito comitato di vigilanza, composto da dipendenti dell'Ente.

7. Le riunioni della commissione sono valide se sono presenti tutti i componenti di cui alle lett. a) e b). I componenti di cui alla lett. c) devono essere presenti all'atto della valutazione delle attitudini di propria specifica competenza.

8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica l'art. 9 del D.P.R. n. 487/94.

professionisti iscritti ai rispettivi Albi, anche se collocati a riposo;

- nel caso di concorsi per profili professionali di categoria A, B, C e D: due commissari esperti nelle materie oggetto del concorso scelti, oltre che tra i soggetti individuati nell'alinea precedente, anche tra i dipendenti dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni appartenenti al medesimo comparto contrattuale, che siano di categoria almeno pari al posto oggetto della selezione e comunque di categoria non inferiore a D e C, ovvero tra docenti di scuola secondaria di secondo grado.

c) Componenti aggiunti: eventuali esperti in lingue straniere o in informatica, ovvero in altre materie speciali previste dal bando di concorso, qualora necessario in relazione all'accertamento delle attitudini richieste, laddove i componenti effettivi non siano già in possesso di professionalità adeguata ovvero di titoli attestanti il livello di conoscenza della materia specifica.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente scelto, di norma, tra i dipendenti del servizio personale.

5. Con lo stesso provvedimento di nomina della Commissione possono essere individuati membri supplenti, tanto per il presidente quanto per i singoli componenti della commissione, i quali intervengono alle sedute della commissione nell'ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. L'intervento dei supplenti è autorizzato dal dirigente dei servizi responsabili della gestione del personale dell'Ente.

6. Tenendo conto del numero dei partecipanti e delle sedi di svolgimento delle prove, il Presidente della Commissione esaminatrice





*può chiedere al dirigente responsabile del personale di costituire un apposito comitato di vigilanza, composto da dipendenti dell'Ente.*  
*7. Le riunioni della commissione sono valide se sono presenti tutti i componenti di cui alle lett. a) e b). I componenti di cui alla lett. c) devono essere presenti all'atto della valutazione delle attitudini di propria specifica competenza.*  
*8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica l'art. 9 del D.P.R. n. 487/94.*

- 4. Di stabilire che le modifiche al "Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso all'impiego e di espletamento dei concorsi" approvate con la presente deliberazione si applichino anche alle procedure concorsuali in itinere, non concluse alla data di adozione del presente atto;*
- 5. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime espressa in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.*

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 18.03.2020 "Misure urgenti contro la diffusione della malattia infettiva covid-19 - modalità di riunione della giunta comunale in audio videoconferenza";  
Constatato che la seduta di Giunta si è svolta in videoconferenza e si considera tenuta nella sede comunale alla copresenza del Sindaco e del Segretario Generale e degli Ass.ri Uccellani, Cecchetti e Morelli, mentre si è collegato in videoconferenza l'Ass. Piergentili;  
Dato atto inoltre che sono stati identificati con certezza tutti i soggetti partecipanti, che gli stessi sono intervenuti alla discussione e che sono stati regolarmente constatati i risultati delle votazioni.

SENTITA la relazione dell'Assessore competente Dott.ssa Rita Cecchetti;

VISTA la proposta come riportata in premessa;

VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell'ente ([sicr@web](mailto:sicr@web));

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di procedere all'approvazione della proposta di deliberazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### **D E L I B E R A**

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.



3. Di approvare le variazioni apportate all'articolo 22, del vigente "Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso all'impiego e di espletamento dei concorsi", che è modificato come di seguito indicato:

ART. 22 – COMPENSI Attuale	ART. 22 – COMPENSI modificato
<p>3. Le prestazioni svolte dai membri delle Commissioni Giudicatrici e dai membri del Comitato di Vigilanza che siano dipendenti del Comune di Gubbio si considerano svolte nell'ambito dei doveri d'ufficio e non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo, fatta eccezione per l'eventuale lavoro straordinario.</p> <p>4. Ai membri esterni viene riconosciuto il compenso determinato dal DPCM 24.04.2020 e ss.mm.ii.</p>	<p>4. Le prestazioni svolte dai membri delle Commissioni Giudicatrici e dai membri del Comitato di Vigilanza che siano dipendenti del Comune di Gubbio si considerano svolte nell'ambito dei doveri d'ufficio e non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo, fatta eccezione per l'eventuale lavoro straordinario.</p> <p>5. Ai membri esterni viene riconosciuto il compenso determinato dal DPCM 24.04.2020 e ss.mm.ii. in base ai criteri fissati con apposita deliberazione di Giunta comunale.</p> <p>6. Ai membri esterni delle commissioni, è altresì, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento effettivamente sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni in base ai criteri fissati con apposita deliberazione di Giunta comunale.</p>

4. Di approvare le variazioni apportate all'articolo 14, del vigente "Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso all'impiego e di espletamento dei concorsi", che è modificato come di seguito indicato:

Art. 14 - Commissioni esaminatrici Attuale	Art. 14 - Commissioni esaminatrici Modificato
<p>1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste negli articoli precedenti sono nominate con determinazione del dirigente competente alla gestione del personale dell'Ente.</p> <p>2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione, docenti o</p>	<p>1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste negli articoli precedenti sono nominate con determinazione del dirigente competente alla gestione del personale dell'Ente.</p> <p>2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione, docenti o soggetti estranei alla medesima, tra cui, qualora tale</p>



soggetti estranei alla medesima, tra cui, qualora tale accertamento sia previsto dal bando, esperti per la valutazione del possesso dei requisiti psico attitudinali necessari per lo svolgimento in modo ottimale delle proprie attività. I componenti delle Commissioni non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle donne.

3. Nel rispetto di tali principi, le commissioni esaminatrici di concorso in particolare, sono composte da:

a) un dirigente dell'Ente con funzioni di Presidente oppure dal Segretario Generale, se indicato dal Sindaco; in caso di concorsi per dirigenti le funzioni di Presidente spettano al Segretario Generale;

b) due commissari esperti nelle materie oggetto del concorso, che possono essere individuati anche tra soggetti esterni all'Ente. Possono essere nominati quali esperti: dipendenti del Comune di Gubbio o di altra Pubblica Amministrazione, professori universitari, professionisti iscritti ai rispettivi Albi, anche se collocati a riposo.

c) eventuali esperti in lingue straniere o in informatica, ovvero in altre materie speciali previste dal bando di concorso, qualora necessario in relazione all'accertamento delle attitudini richieste.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente scelto di norma tra i dipendenti del servizio personale.

5. Con lo stesso provvedimento di nomina della Commissione possono essere individuati membri supplenti, tanto per il presidente quanto per i singoli componenti della commissione, i quali intervengono alle sedute della commissione nell'ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. L'intervento dei supplenti è autorizzato dal dirigente dei servizi

accertamento sia previsto dal bando, esperti per la valutazione del possesso dei requisiti psico-attitudinali necessari per lo svolgimento in modo ottimale delle proprie attività. I componenti delle Commissioni non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato a ciascuno dei due sessi, fermo restando il possesso dei requisiti generali richiesti.

3. Nel rispetto di tali principi, le commissioni esaminatrici di concorso in particolare sono composte da:

a) Presidente: un dirigente dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni appartenenti al medesimo comparto contrattuale, oppure dal Segretario Generale; per i concorsi per profili di Agente di Polizia Municipale, ovvero di Istruttore Direttivo di Vigilanza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale dell'Ente ovvero dal Responsabile / Dirigente di Polizia Municipale di altri Enti appartenenti al medesimo comparto contrattuale;

b) Componenti effettivi:

- nel caso di concorsi per profili dirigenziali: due commissari esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i Dirigenti dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni appartenenti al medesimo comparto contrattuale, ovvero da professori universitari, o da professionisti iscritti ai rispettivi Albi, anche se collocati a riposo;
- nel caso di concorsi per profili professionali di categoria A, B, C e D: due commissari esperti



responsabili della gestione del personale dell'Ente.

6. Tenendo conto del numero dei partecipanti e delle sedi di svolgimento delle prove, il Presidente della Commissione esaminatrice può chiedere al dirigente responsabile del personale di costituire un apposito comitato di vigilanza, composto da dipendenti dell'Ente.

7. Le riunioni della commissione sono valide se sono presenti tutti i componenti di cui alle lett. a) e b). I componenti di cui alla lett. c) devono essere presenti all'atto della valutazione delle attitudini di propria specifica competenza.

8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica l'art. 9 del D.P.R. n. 487/94.

nelle materie oggetto del concorso scelti, oltre che tra i soggetti individuati nell'alinea precedente, anche tra i dipendenti dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni appartenenti al medesimo comparto contrattuale, che siano di categoria almeno pari al posto oggetto della selezione e comunque di categoria non inferiore a D e C, ovvero tra docenti di scuola secondaria di secondo grado.

c) Componenti aggiunti: eventuali esperti in lingue straniere o in informatica, ovvero in altre materie speciali previste dal bando di concorso, qualora necessario in relazione all'accertamento delle attitudini richieste, laddove i componenti effettivi non siano già in possesso di professionalità adeguata ovvero di titoli attestanti il livello di conoscenza della materia specifica.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente scelto, di norma, tra i dipendenti del servizio personale.

5. Con lo stesso provvedimento di nomina della Commissione possono essere individuati membri supplenti, tanto per il presidente quanto per i singoli componenti della commissione, i quali intervengono alle sedute della commissione nell'ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. L'intervento dei supplenti è autorizzato dal dirigente dei servizi responsabili della gestione del personale dell'Ente.

6. Tenendo conto del numero dei partecipanti e delle sedi di svolgimento delle prove, il Presidente della Commissione esaminatrice può chiedere al dirigente responsabile del personale di costituire un apposito comitato di vigilanza, composto da dipendenti dell'Ente.

7. Le riunioni della commissione sono valide se sono presenti tutti i componenti di cui alle lett. a) e b). I componenti di cui alla lett. c) devono essere presenti all'atto della valutazione delle attitudini di propria specifica competenza.



8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica l'art. 9 del D.P.R. n. 487/94.
---

5. Di stabilire che le modifiche al “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso all’impiego e di espletamento dei concorsi” approvate con la presente deliberazione si applichino anche alle procedure concorsuali *in itinere*, non concluse alla data di adozione del presente atto.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, all’unanimità

### **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Claudia Bianchi

*Documento sottoscritto con firma digitale*

**IL SINDACO**  
Prof. Stirati Filippo Mario

*Documento sottoscritto con firma digitale*